



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2013
(OR. en)**

17066/13

**JAI 1094
USA 63
RELEX 1086
DATAPROTECT 189
AVIATION 231**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 novembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 844 final
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il riesame comune dell'attuazione dell'Accordo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza interna

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 844 final.

All.: COM(2013) 844 final



Bruxelles, 27.11.2013
COM(2013) 844 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**riguardante il riesame comune dell'attuazione dell'Accordo fra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei
nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza interna**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

riguardante il riesame comune dell'attuazione dell'Accordo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza interna

L'attuale accordo fra gli Stati Uniti e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza interna è entrato in vigore il 1° luglio 2012.

L'accordo prevede un primo riesame comune a un anno dall'entrata in vigore, e successivamente revisioni periodiche come comunemente concordato. Tale riesame comune si è svolto l'8 e il 9 luglio 2013 a Washington: esso ha riguardato principalmente l'applicazione dell'accordo, con particolare attenzione per i metodi di trasmissione delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (*passenger name records* - PNR), così come per il loro trasferimento successivo come disposto dai pertinenti articoli dell'accordo, e conformemente al relativo considerando 18.

Tale riesame comune è basato sulla stessa metodologia sviluppata dalle équipes europee e americane per il primo riesame comune dell'accordo PNR del 2004, svoltosi nel settembre 2005. La prima parte è consistita in un questionario preliminare inviato dalla Commissione europea al Dipartimento USA per la Sicurezza interna (*U.S. Department of Homeland Security* - DHS), che ha fornito risposte scritte. La seconda parte è consistita in una visita sul campo al centro operativo del DHS da parte dell'équipe dell'UE, e la terza in un incontro fra i rappresentanti del DHS, il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento di Stato americani, l'équipe UE e l'Ufficio del DHS responsabile per la protezione della vita privata, in cui si è discussa dettagliatamente l'applicazione dell'accordo.

Prima dell'esame comune, l'Ufficio del DHS responsabile per la protezione della vita privata ha effettuato un controllo interno dell'applicazione dell'accordo da parte dello stesso Dipartimento per la Sicurezza interna, allo scopo di verificare se esso stia agendo conformemente alle norme e alle dichiarazioni dell'accordo con l'UE.

L'équipe UE ritiene che il DHS applichi l'accordo in linea con le condizioni stabilite. Il DHS, ad esempio, usa filtri efficaci per scartare le informazioni che non hanno alcun rapporto con gli USA, così come i dati PNR che non rientrano nelle 19 categorie descritte nell'allegato dell'accordo. Il mascheramento e la cancellazione dei dati sensibili sono rispettati e il DHS ha dichiarato non avere mai acceduto a dati sensibili per fini operativi.

Il DHS onora inoltre gli impegni assunti relativi ai diritti dei passeggeri, in particolare la comunicazione di informazioni adeguate e l'applicazione del diritto di accesso senza eccezioni. Questo va tuttavia considerato tenendo conto della quarta raccomandazione sotto formulata, che si riferisce alla necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda i meccanismi di ricorso disponibili per i passeggeri.

Conforme all'accordo è anche la condivisione dei dati fra il DHS e altri organismi nazionali. Essa avviene caso per caso, viene registrata e si effettua sulla base di impegni scritti. Lo

scambio di dati con i paesi terzi è anch'esso interpretato in modo restrittivo, ed è pure conforme all'accordo.

Come raccomandazione generale, si consiglia di prevedere un altro controllo interno da parte dell'Ufficio del DHS responsabile per la protezione della vita privata prima del prossimo esame comune, che le due Parti suggeriscono di organizzare nella prima metà del 2015.

Viene inoltre raccomandato di passare completamente al metodo "push" il più rapidamente possibile e in ogni caso entro il 1° luglio 2014, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4 dell'accordo.

Viene altresì raccomandato che gli USA e l'UE lavorino insieme per promuovere l'uso di norme comuni di trasmissione, in particolare la norma PNRGOV sviluppata da IATA, dalle compagnie aeree e dal governo. A tale riguardo sarebbe apprezzato che le discussioni in sede IATA su una norma comune "push" portassero anche ad una norma comune per un metodo di trasmissione "push" ad hoc.

Nonostante l'applicazione dell'accordo, sono ancora necessari alcuni miglioramenti. In primo luogo per quanto riguarda l'inizio del periodo di sei mesi prima della depersonalizzazione dei dati PNR a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo. Attualmente il calcolo di questo periodo comincia solo dopo l'ultimo aggiornamento di un dato PNR nel sistema di individuazione automatica del DHS (*Automated Targeting System - ATS*), che contiene tali dati, e non quando il PNR viene caricato nell'ATS. Viene raccomandato di cominciare a calcolare il periodo di sei mesi dal giorno in cui i dati PNR sono caricati nell'ATS (la cosiddetta "data di caricamento ATS"), cioè il primo giorno in cui i dati sono conservati nel sistema, invece che continuare a seguire la prassi attuale, che ritarda l'applicazione del periodo di sei mesi (fino all'ultimo aggiornamento del PNR nell'ATS).

In secondo luogo occorrerebbe prestare particolare attenzione all'uso del metodo "pull" ad hoc. Si raccomanda che il DHS, oltre alle sue attuali registrazioni, tenga una migliore documentazione delle ragioni di ogni caso in cui viene applicato il metodo "pull" ad hoc: ciò consentirebbe una migliore valutazione della proporzionalità e un più efficace controllo del suo uso, che è concepito come eccezione alla regola.

In terzo luogo si invita il DHS a rispettare l'impegno di garantire la reciprocità e di condividere in modo pro-attivo con gli Stati membri dell'UE e, se del caso, con Europol e Eurojust, i PNR individuali e le informazioni analitiche estratte dai PNR.

Quarto, si consiglia di apportare maggiore trasparenza per quanto riguarda i meccanismi di ricorso disponibili ai sensi della legislazione degli USA. Tale trasparenza dovrebbe consentire ai passeggeri che non sono cittadini statunitensi o che non risiedono legalmente negli USA di impugnare le decisioni del DHS relative all'uso dei dati PNR, in particolare quando l'uso di tali dati può contribuire a far sì che le compagnie aeree neghino l'imbarco.

Infine, il DHS ha anche attuato misure che vanno oltre quanto richiesto dall'accordo. Esso prevede una notifica alla Commissione europea entro 48 ore dall'accesso a dati PNR sensibili. Ha inoltre introdotto una nuova procedura per controllare e rivedere su base trimestrale l'applicazione dell'ATS, e per riesaminare tutti gli scenari, le analisi e le norme di viaggio onde garantire che siano proporzionate, riducendo così al minimo l'impatto sui diritti civili, le libertà civili e la privacy dei viaggiatori in buona fede ed evitando discriminazioni di viaggiatori.

Fermo restando l'articolo 23, paragrafo 1, relativo a una valutazione comune dell'accordo quattro anni dopo la sua entrata in vigore, un esame preliminare dell'utilità dei dati PNR ai fini del sostegno alla lotta contro il terrorismo e altri reati transnazionali ha mostrato che i dati PNR danno al DHS la possibilità di effettuare valutazioni di tutti i passeggeri fino a 96 ore prima della partenza, cosa che dà al Dipartimento per la Sicurezza interna tempo sufficiente per procedere a tutte le verifiche dei precedenti personali prima dell'arrivo del passeggero e di preparare la risposta. Questo procedimento è inoltre di supporto al DHS nel decidere se un passeggero possa o meno imbarcarsi su un aereo, e dà anche al Dipartimento l'opportunità di effettuare valutazioni dei rischi alla luce di regole mirate basate sullo scenario per individuare gli individui potenzialmente ad alto rischio "sconosciuti". I dati PNR offrono anche la possibilità di stabilire associazioni fra i passeggeri e di individuare gli appartenenti allo stesso gruppo di criminalità organizzata. Secondo il DHS, i dati PNR vengono anche usati con grande utilità per individuare le tendenze di comportamento dei criminali nei viaggi, ad esempio capendo a quali rotte ricorrono.

La relazione riguardante il riesame comune allegata alla presente comunicazione consta di tre capitoli. Il primo presenta il contesto del riesame, la sua finalità e gli aspetti procedurali. Il secondo ne espone i principali risultati e segnala le questioni che il DHS deve ulteriormente affrontare. Tale capitolo è integrato dall'Allegato A, che contiene un questionario e le risposte del DHS. Infine, il Capitolo 3 illustra le conclusioni generali. L'Allegato B presenta la composizione delle équipes dell'UE e degli USA che hanno svolto il riesame comune.